



ACCORDO DI VALORIZZAZIONE E PROGRAMMA

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia, di seguito denominato anche “PaeVe”, del Ministero della Cultura (di seguito denominato “MiC”), con sede legale in via Magna Graecia, n. 917/919 (84087, Capaccio Paestum - SA), C.F. 93028470651, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Tiziana D’Angelo, in qualità di Direttore, giusto Decreto Direttoriale n. 93 del 04/02/2022

E

La Cilento 4All della Coop. Sociale a.r.l. “Il Tulipano” Onlus, con sede legale in Napoli al Piazza Arenella, 1 Partita IVA 05752021211, in persona del legale rappresentante Dott.ssa Teresa Rio, nata a Napoli il 23/01/1982, c.f. RIOTRS82A63F839Z

Premesso

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni e modifiche, quale legge-quadro per l'assistenza, che sancisce l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- la Legge 9 gennaio 2004, n. 4, che contiene le disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informativi;
- il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera a), che prevede la possibilità che il Ministero, ai fini della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, stipuli accordi con amministrazioni pubbliche o soggetti privati;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" ed in particolare l'art. 112, comma 9, nella parte in cui prevede la possibilità che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e gli altri enti pubblici, ai fini della valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, stipolino accordi con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati

requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;

- il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e ss.mm.ii.
- la Circolare Ministeriale - Direzione Generale dei Musei - Serv. II Gestione e Valorizzazione dei musei e dei luoghi di cultura del 1 dicembre 2016, n. 80 "Raccomandazioni in merito all'accessibilità a musei, monumenti, aree e parchi archeologici" volta alla valorizzazione del patrimonio culturale statale nell'ottica di una fruizione ampliata per il superamento di ogni barriera fisica, sensoriale e culturale e la formulazione di nuove proposte e indirizzi in materia, nella parte in cui si fa riferimento alla necessità di individuare iniziative volte a rafforzare la diffusione e l'applicazione delle Linee Guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale (D.M. del 28 marzo 2008) con particolare riferimento all'accessibilità sensoriale e cognitiva;
- il Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2018, n. 113 "Adozione dei livelli uniformi di qualità dei musei e luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale" nella parte in cui prevede, come obiettivo di qualità, la predisposizione di appositi protocolli di accoglienza per le persone con disabilità, nonché nei punti in cui evidenzia la necessità particolarmente rilevante di comprendere e soddisfare quanto più possibile la crescente diversificazione della società allo scopo di intercettare e conoscere nuove e distinte fasce di visitatori (non-pubblico o pubblico potenziale) portatori di una molteplicità di esigenze e interessi da conoscere e approfondire;

CONSIDERATO

- che è scopo della Coop. "Il Tulipano" Onlus in base al proprio statuto, partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità;
- che la Coop. Sociale "Il Tulipano" Onlus opera da anni nel settore del turismo accessibile per la fruibilità del patrimonio culturale da parte delle persone con bisogni speciali, e tra le sue esperienze annovera la collaborazione in partenariato con il Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche (FIABA), che ha sottoscritto un protocollo di intesa con il MiBACT ed il cui presidente è membro del Comitato per la promozione e il sostegno del turismo accessibile presso il MiBACT;
- che la Coop. Sociale a r.l. "Il Tulipano" ha sottoscritto con l'Ente Parco Archeologico di Paestum la convenzione denominata "Alta Accessibilità" prot. MiBACT - PAE 0003532 del 10.11.2016;
- che la Coop. Sociale a r.l. "Il Tulipano" ha sottoscritto con l'ente Parco Archeologico di Paestum e Velia un protocollo di intesa volto a d impedire il sorgere e la diffusione di nuove barriere architettoniche culturali e fisiche, attuare azioni atte a diffondere la cultura della diversità come ricchezza, prot 524_2020 del 17/02/2020
- che la Coop. Sociale Il Tulipano nell'ambito delle attività previste con la convenzione Alta Accessibilità ha potuto contribuire alla realizzazione di visite didattiche di diverse istituzioni scolastiche con alunni disabili nonché di associazioni di disabili;
- che la Coop. Sociale "il Tulipano" accreditata al registro regionale della cooperazione sociale realizza servizi educativi territoriali presso il Centro Famiglie sito in Agropoli via Francesco Crispi 14 per persone con disturbo dello spettro autistico e rappresenta un'antenna territoriale di riferimento per le famiglie e le persone con autismo;

- che la Coop. Sociale "Il Tulipano" realizza dal 2017 presso il Museo e Parco di Capodimonte Napoli il progetto denominato "Un Bosco Reale per Tutti" finalizzato all'accoglienza ed al supporto di ragazzi con autismo;
- che la Coop. Sociale "Il Tulipano" si avvale di personale qualificato e specializzato e che in particolare realizza progetti ed attività educative in collaborazione con il dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell'Università Federico II - Napoli;
- che l'Ente Parco Archeologico di Paestum e Velia e il "il Tulipano" Onlus, riconoscono il reciproco interesse affinché venga promosso e valorizzato il sito Archeologico di Paestum e Velia tra gli itinerari turistici internazionali ad alta accessibilità ed in particolare per percorsi Autism Friendly;
- che la valorizzazione del patrimonio culturale viene definita dalla disciplina recata dal Decreto Legislativo medesimo (art. 6) ove, al capo II vengono stabiliti i principi della valorizzazione dei beni culturali, le forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati in ordine all'organizzazione della fruizione, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale;
- che con DPCM 171/2014 è stata riconosciuta l'autonomia del Parco Archeologico di Paestum per lo svolgimento delle funzioni di tutela e valorizzazione, assicurando e garantendo la pubblica fruizione;
- che in attuazione del summenzionato decreto il Parco attraverso il Direttore e gli Organi di Amministrazioni previsti ex lege conserva, studia, comunica e gestisce il Patrimonio Culturale assegnato, attraverso eventi, convegni e manifestazioni di interesse culturale;
- che la Coop. Sociale a r.l. "Il Tulipano" ha sottoscritto con l'ente Parco Archeologico di Paestum e Velia un Accordo di Valorizzazione e programma finalizzata alla costituzione di un accordo di valorizzazione per la promozione, conservazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale del sito antico di Paestum, attraverso iniziative che mirino a sostenere la creazione e lo sviluppo di modelli innovativi di valorizzazione e fruizione, attraverso l'integrazione di tutte le risorse culturali, paesaggistiche e socio economiche del territorio, prot 3443 del 01/11/2020
- che i beni culturali oltre ad essere elemento fondamentale della coscienza nazionale e strumento insostituibile di formazione delle nuove generazioni rappresentano una grande risorsa economica del Paese;
- che la crescente domanda di cultura, evidenziata tra l'altro dall'incremento dei visitatori delle città d'arte rappresenta una grande sfida per la salvaguardia del patrimonio e rende necessario il potenziamento e la differenziazione dell'offerta per i cittadini e per i visitatori del nostro Paese;
- che è comune intento delle parti valorizzare il ricchissimo patrimonio del territorio per realizzare un sistema di rete territoriale che garantisca una migliore salvaguardia, promozione e pubblica fruizione del patrimonio archeologico;
- che è comune interesse delle parti di procedere alla stipula di un nuovo atto di Accordo di valorizzazione che regoli i rapporti tra il Parco Archeologico di Paestum e Velia e la Cilento 4All della Coop. Sociale a.r.l. "Il Tulipano" Onlus al fine dell'utile e coerente sviluppo delle azioni previste finalizzate alla migliore fruibilità e valorizzazione, anche in termini turistici;

Tanto premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2

La presente convenzione è finalizzata alla costituzione di un accordo di valorizzazione per la promozione, conservazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale del sito antico di Paestum, attraverso iniziative che mirino a sostenere la creazione e lo sviluppo di modelli innovativi di valorizzazione e fruizione, attraverso l'integrazione di tutte le risorse culturali, paesaggistiche e socio economiche del territorio.

Obiettivo primario della presente convenzione è di incentivare forme di cooperazione ed aggregazione tra soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione di iniziative per il miglioramento della qualità e l'ampliamento della fruibilità dell'offerta turistica.

Art. 3

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia e la Coop. "Il Tulipano" Onlus con sede legale in Piazzetta Arenella 1 Napoli iscritta al Registro delle Imprese di Napoli nr. 05752021211 nell'ambito delle rispettive funzioni, competenze e ruoli e nei limiti fissati dal presente accordo quadro e da futuri accordi attuativi sottoscritti, si impegnano a sviluppare un'organica collaborazione per:

- Sviluppare, congiuntamente, progetti e programmi inerenti alle attività di cui al presente accordo che possano essere presentati nell'ambito di programmi di finanziamento nazionali e internazionali o sottoposti alla valutazione di potenziali finanziatori privati;
- Promuovere iniziative e strumenti per la diffusione della cultura;
- Attivare uno scambio informativo fra le Parti continuo e puntuale al fine di condividere iniziative e progettualità;
- Comunicare e promuovere, nella maniera più ampia possibile, le iniziative di cui al presente Accordo sul territorio locale, nazionale e internazionale.
- Creare sinergie con gli enti e le organizzazioni operanti nel campo del turismo accessibile, nonché con le strutture ricettive del territorio in grado di garantire adeguati livelli di accessibilità, allo scopo di costituire programmi turistici competitivi sul mercato nazionale e internazionale che includano come meta il sito archeologico di Paestum;
- Realizzare laboratori sperimentali per favorire l'avvicinamento e la conoscenza del sito da parte di ragazzi - giovani - adulti, rendendoli protagonisti in prima persona anche attraverso attività di supporto e tutoraggio per persone con autismo attraverso la realizzazione di un percorso didattico Autism Friendly che sarà coordinato dal servizio didattico del Parco Archeologico di Paestum;
- Fornire servizi di assistenza per persone con disabilità cognitiva con particolare riguardo alle persone con disturbi del neuro sviluppo ed ai loro accompagnatori (genitori - familiari - docenti ecc.) al fine di favorire la contemporanea fruizione del Parco Archeologico;

Art.4

Per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni, o progetti specifici potrà essere stipulato un apposito accordo attuativo. Tale accordo dovrà contenere:

- la descrizione dell'azione, programma o progetto;
- la durata dell'azione, programma o progetto;
- le eventuali risorse finanziarie previste per coprire i costi relativi all'azione, programma o progetto e la loro distribuzione e ripartizione;

Art.5

All'attuazione della presente convenzione e al fine di monitorare le esigenze e le opportunità per le iniziative comuni, le parti convengono di individuare due referenti, uno per ciascuna Istituzione, da nominare successivamente alla sottoscrizione del presente atto.

Ai due referenti viene affidato il compito di programmare le attività, gestire le iniziative comuni, nonché di individuare e proporre alle parti nuovi e specifici programmi e progetti di attività da realizzarsi. Sarà anche cura dei referenti l'individuazione di possibili fonti di finanziamento che possano contribuire alla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 6

Ciascuna delle due Parti elaborerà programmi di attività da sottoporre all'altra parte contraente, al fine di promuovere i rispettivi progetti e attuare le più appropriate forme di collaborazione.

Art.7

Tutte le informazioni risultanti dalle attività congiunte realizzate sulla base del presente accordo saranno a disposizione di entrambe le Parti a meno che non sia diversamente stabilito dagli eventuali accordi di attuazione.

Art.8

Il presente accordo non limita la facoltà delle parti di concludere accordi simili con altri enti.

Art.9

La presente convenzione entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata di 1 (uno) anno. La presente convenzione ha durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione; non è previsto il rinnovo automatico della stessa. La proroga, eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere concordate da ambo le parti entro un mese dalla scadenza naturale dell'accordo.

Ciascuna parte potrà recedere prima della naturale scadenza della convenzione, in caso di mancato adempimento delle condizioni ivi riportate. L'eventuale recesso andrà comunicato con motivato parere mediante raccomandata e con preavviso di 30 giorni.

Gli accordi realizzati in applicazione del presente accordo potranno proseguire fino alla scadenza naturale senza possibilità di rinnovo.

Ogni emendamento al presente testo, concordato fra le Parti, dovrà essere formulato per iscritto.

Art. 10

In relazione al D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ss.mm.ii., le parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti da entrambe potranno essere oggetto, nel rispetto della normativa sopra dichiarata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di tutte le parti, di trattamenti che consistono nella loro raccolta registrazione, organizzazione, conservazione elaborazione e tutte le altre operazioni indicate dal suddetto Decreto Legislativo. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente incarico. Il trattamento e le informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto di comunicazioni e diffusioni a terzi nel quadro delle medesime finalità per cui sono stati acquisiti previo consenso delle Parti.

Quanto sopra vale come informativa e consenso al trattamento ove richiesto.

Art. 11

L'eventuale utilizzo del nome e/o segni distintivi di ciascuna delle Parti è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno. In particolare, per quanto riguarda il logo del PAEVE l'utilizzo è consentito solo previa autorizzazione dell'Ente e per specifiche attività precedentemente concordate

Art. 12

Il presente accordo non comporta oneri finanziari per le parti. Ogni parte provvederà a supportare economicamente le attività di propria competenza.

Tuttavia le parti potranno reciprocamente fornire supporto logistico al personale dell'altra parte impegnato nella realizzazione del presente Accordo quadro. Potranno essere previsti accordi onerosi per lo svolgimento di specifiche attività di comune interesse delle parti, il tutto sulla base di specifici Accordi operativi che saranno sottoscritti dalle parti.

Art. 13

Qualunque clausola del presente Accordo Quadro potrà essere modificata, a condizione che essa sia effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Art. 14

Per quanto non specificatamente indicato nel presente accordo, si fa espresso riferimento alle norme vigenti. Tutte le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sono di competenza esclusiva del Foro di Salerno.

Art. 15


Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 8 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 e successive modifiche. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto, per registrazione, bolli e copie, saranno a carico della Parte che lo richiede.

Il presente accordo quadro è redatto in duplice copia tutte egualmente facenti fede.

il Parco Archeologico di Paestum e Velia

Il Direttore

Dott.ssa Tiziana D'Angelo



CILENTO4ALL

Il Tulipano Soc. Coop. Solidale

